

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2084 del 07/05/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CEFLA Società Cooperativa per impianto destinato alla fabbricazione di apparecchiature elettromedicali e di strutture metalliche ubicato in Via Bicocca n. 14/c, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2120 del 05/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CEFLA Società Cooperativa per impianto destinato alla fabbricazione di apparecchiature elettromedicali e di strutture metalliche ubicato in Via Bicocca n. 14/c, Comune di Imola (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla CEFLA Società Cooperativa per l'impianto destinato alla fabbricazione di apparecchiature elettromedicali e strutture metalliche sito a Imola, in via Bicocca n. 14/c, c.a.p. 40026, a seguito di **modifica sostanziale** della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determina dirigenziale n. 4888 del 24/10/2019, con scadenza di validità in data 3/11/2034, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento n. 2217 del 4/11/2019. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- a) Modifica non sostanziale di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e industriali assimilate, acque reflue domestiche, acque di prima pioggia, ed acque meteoriche. Soggetto competente Comune di Imola;
- b) Modifica sostanziale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Imola;
- d) Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento (seconda pioggia). Soggetto competente ARPAE - AACM.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE con Determina dirigenziale n. 4888 del 24/10/2019, con scadenza di validità in data 3/11/2034 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B, C e D al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 - 4) Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³.
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴.
 - 6) Obbliga la CEFLA Società Cooperativa a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵.
 - 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
 - 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.
 - 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La CEFLA Società Cooperativa, C.F. 00293150371, P.IVA 00499791200, con sede legale a Imola, in via Provinciale Selice n. 23/a, per l'impianto ubicato a Imola, Via Bicocca n. 14/c, c.a.p. 40026, ha presentato, nella persona di Massimo Capacci, in qualità di procuratore speciale di CEFLA Società Cooperativa per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 18/11/2019 al prot. n. 42612 domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 26/11/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 26/11/2019 al prot. n. 181943, ha trasmesso ad Arpae, ad Hera S.p.A. e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, la domanda, confluita nella pratica Sinadoc 35019/2019, completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- Hera S.p.A. con propria nota del 10/1/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 10/1/2020 al prot. n. 3535, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con propria atto n. 137 del 22/1/2020, acquisito agli atti di Arpae in data 23/1/2020 al prot. n. 10519, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota del 2/3/2020 atti di Arpae al prot. n. 33363, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Imola con propria atto n. 481 del 21/3/2020, acquisito agli atti di Arpae in data 24/3/2020 al prot. n. 40093, ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il presente atto integra e sostituisce disponendone la revoca, l'AUA adottata da ARPAE con Determina dirigenziale n. 4888 del 24/10/2019.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE, ai sensi dell'art. 8 del Tariffario Arpae⁶ ammontano a € 606 come di seguito specificato:

⁶ Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

All.A - matrice scarico acque reflue industriali, industriali assimilate, acque reflue domestiche, acque di prima pioggia, ed acque meteoriche in pubblica fognatura pari a € 0;

All.B – modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.02 pari a € 606;

All.C – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico);

All.D - matrice scarico acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali pari a € 0.

Bologna, data di redazione 30/4/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della CEFLA Società Cooperativa ubicato in Via Bicocca n. 14/c, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, industriali assimilate, acque reflue domestiche, acque di prima pioggia, ed acque meteoriche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi nella pubblica fognatura di via Colombarotto classificati dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.):

S3 - scarico di acque meteoriche

S4 – scarico di acque reflue industriali

S5 - scarico di acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche

S6 - scarico di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento costituite dalle acque di seconda pioggia di dilavamento di parte dei piazzali e dalle acque meteoriche di dilavamento dei coperti, che confluisce nello Scolo Gambellara - ente gestore: Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale(competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato D al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 2160 del 10/1/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico n. 137 del 22/1/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente autorizzazione unica ambientale n. 4888 del 24/10/2019.

Sinadoc 35019/2019

Documento redatto in data 23/4/2020



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 137 del 22/01/2020

OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE - CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA BICOCCA 14/C.

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determina Dirigenziale n. 2989/2014 PG. 150687 del 21.10.2014 della Provincia di Bologna, rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con Atto Unico N. 62/T del 07.11.2014 Prot. Gen. 46376/2014;
- la modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4888 del 24.10.2019 dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 2217 del 04.11.2019;

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 42612 del 18.11.2019, presentata dal Sig. Andrea Formica, in qualità di legale rappresentante della ditta CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00293150371), per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue derivanti dall'attività sita in Imola via Bicocca 14/C;

Visto che Hera S.p.a. , con comunicazione Prot. n. 2160 del 10.01.2020 pervenuta al Prot. Gen. 824 del 10.01.2020 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Imola fino all'insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Richiamato l'atto del Vice Commissario prefettizio in sostituzione del Commissario e con i poteri del Sindaco n. 6 del 10/01/2020 con il quale è stato decretato di rinnovare gli incarichi dirigenziali già attribuiti con provvedimenti Sindacali n. 26 del 1/10/2018, n. 54 del 24/12/2018 al dirigente Dott. Andrea Fanti (segretario generale), n. 21 del 19/03/2019 alla Dott.ssa Enrica Ugolotti (dirigente a tempo determinato e vice segretario generale) e n. 49 del 20/06/2019 al dirigente Dott. Stefano Lazzarini (dirigente a tempo indeterminato) e confermati con decreto del Commissario Prefettizio n.1

del 22.11.2019, senza soluzione di continuità, fino alla proclamazione del Sindaco a seguito delle prossime elezioni amministrative;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue derivanti dall'attività sita a Imola in via Bicocca 14/C, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 824 del 10.01.2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 22/01/2020

IL DIRIGENTE
Andrea Fanti
(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 10 gennaio 2020
Prot. n. 2160

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico PG/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.111410 del 26/11/2019
Pa&S n.44/2019

Oggetto: Istanza di Modifica AUA Ditta: **CEFLA SC - zona intervento: IMOLA (BO) Via Bicocca nc. 14/C.**

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **CEFLA SC – nella figura di Formica Andrea in qualità di Procuratore Speciale – con sede legale a IMOLA (BO) Via Provinciale Selice nc.23/A P.Iva: 00499791200**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA (BO) Via Bicocca nc.14/C .**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Fabbricazione di apparecchi elettromedicali in particolare ad uso odontoiatrico compresa nuova linea per la produzione di sterilizzatrici - Fabbricazione di strutture metalliche - Produzione di manufatti in filo metallico mediante operazioni di saldatura e verniciatura - Costruzione macchine per la verniciatura per materiali diversi - Ricerca, sviluppo e controllo di prodotto per l'attività divisione finishing e medical**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico:
 - **S3 Acque meteoriche**
 - **S4 Acque reflue industriali – acque di processo da impianto ad osmosi inversa**
 - **S5 Acque reflue industriali assimilate alle domestiche da linea collaudo sterilizzatrici, acque reflue domestiche**
 - **S6 acque di prima pioggia dilavamento piazzali, acque reflue domestiche**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo: -**
 - **Trattamento acque di 1° pioggia dilavamento piazzali: sistema monoblocco con n. 4 vasche di prima pioggia con capacità di stoccaggio pari a mc. 130, dotato di valvola di non ritorno a galleggiante**
 - **Trattamento reflui civili: fosse imhoff, pozzetti degrassatori**
- Ricettore dello scarico:
 - **S3, S4, S5 Fognatura Pubblica di tipo separato di Via Colombarotto**
 - **S6 Fognatura Pubblica di tipo nero di Via Gambellara**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola - Gambellara – Via Molino Rosso**

Spett.le
COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei - Suap
P.zza Gramsci n. 21
40026 IMOLA (BO)
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e pc.
ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni
metropolitana
Via S. Felice n. 25
40122 Bologna
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Visti i pareri allo Scarico di HERA Spa Prot.n.144968 del 10/12/2015 e Prot.n.5539 del 17/01/2019 rilasciati a nome della ditta medesima e relativi all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Dott. Capacci Massimo – iscritto all'Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna – n.1489, comprensiva di:

- Elaborato grafico planimetria reti fognarie interne e scarichi del 06/08/2019 _ aggiornamento inserimento linea scarichi acque di condensa da sterilizzatrici;
- Relazione tecnica;

Considerato che la richiesta di Modifica AUA è avviata per progetto di installazione nuova linea produttiva di apparecchiature sterilizzatrici ad uso odontoiatrico ed installazione di impianto di cogenerazione a combustione interna di gas naturale, ovvero:

- Modifica non Sostanziale relativamente al titolo abilitativo scarichi di acque reflue in pubblica fognatura per l'introduzione di una nuova linea di produzione/assemblaggio (con parziale dismissione linee lavorazione filo metallico) di sterilizzatrici ad uso odontoiatrico - in sigla MOCOM - con collaudo finale tramite funzionamento a vuoto delle sterilizzatrici, a partire da acqua deionizzata, con scarico in pubblica fognatura delle condense prodotte (l'impianto di deionizzazione non prevede scarico). Quantità scarico stimata in 0,3 mc/giorno.
- Relativamente al cogeneratore viene specificato che l'impianto è predisposto per l'inserimento di un assorbitore e relativa torre evaporativa ma che tale sistema non sarà installato in questa fase;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- 1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- 3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- 5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

6) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

7) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

8) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

9) trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

10) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento acque di processo
- PC2 pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale;

11) altri punti contraddistinti in planimetria:

- PC pozzetto campionamento acque condensa;
- PI pozzetto di ispezione e campionamento finale scarico S6;

12) lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, da linea produzione e collaudo apparecchiature sterilizzatrici, è tenuto al rispetto continuativo, prima di ogni trattamento depurativo, dei criteri di assimilazione quali - quantitativi secondo quanto previsto dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 e DPR 227/2001:

- si chiede di presentare annualmente, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it) e all'Amministrazione Comunale competente, analisi di autocontrollo dello scarico attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione;

13) Lo scarico contraddistinto al punto S3 costituito unicamente da acque meteoriche dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;

14) Le acque di prima pioggia potranno essere immesse in fognatura 48 ore dopo la fine dell'evento meteorico con una portata non superiore a 2 l/sec.;

15) Le acque utilizzate nell'impianto di fosfosgrassaggio ed eventuali altre operazioni di lavaggio, dovranno essere smaltite come rifiuti tramite ditta autorizzata;

16) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi (vasche di prima pioggia) a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

CEFLA Soc. Coop. - Comune di Imola - via Bicocca n° 14/C

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di apparecchi elettromedicali, fabbricazione strutture metalliche e parti assemblate di strutture svolta dalla società CEFLA Soc. Coop. nello stabilimento ubicato in Comune di Imola, via Bicocca n° 14/C, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CEFLA Soc. Coop. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E46 – E47 – E48

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO – 2350 KW CIASCUNO

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche normative alla Parte Quinta del D.Lgs n°152/06 apportate dal D.Lgs n°183/2017, in attuazione della direttiva 2015/2193/UE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Poichè il valore di potenzialità termica nominale di ciascun impianto termico è superiore ad 1 MW, trattasi di medi impianti di combustione; ai sensi dell'art 273-bis del Dlgs 152/06 il Gestore di impianto dovrà presentare apposita istanza di adeguamento ai nuovi limiti di emissione entro i termini temporali indicati ai comma 5 e 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi; in particolare i nuovi valori limite di emissione saranno quelli indicati in Allegato 1, punto 1.3 del Dlgs 152/06 Parte Quinta:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 250 mg/Nm³

EMISSIONE E49

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO AMBIENTE DI LAVORO – 2350 KW

Portata massima 5500 Nm³/h
Altezza minima 7 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 100 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) (*) 35 mg/Nm³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) Valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

EMISSIONE E51

PROVENIENZA: USCITA FORNO ASCIUGATURA

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: GAS COMBUSTI DA CALDAIA

EMISSIONE E53

PROVENIENZA: ENTRATA TUNNEL LAVAGGIO

EMISSIONI E54 - E55 - E56

PROVENIENZA: BRUCIATORI GENERATORI ARIA CALDA

EMISSIONE E57

PROVENIENZA: ENTRATA FORNO ASCIUGATURA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

EMISSIONI E58 – E59

PROVENIENZA: FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima 4000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 16 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E60

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA WAGNER

Portata massima 20000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale, dotato di allarme ottico e/o acustico, in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E61

PROVENIENZA: USCITA TUNNEL LAVAGGIO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

EMISSIONE E62

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA VARO

Portata massima 11000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale, dotato di allarme ottico e/o acustico, in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E63

PROVENIENZA: ESTRATTORE ARIA COMPRESSA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

EMISSIONE E72**PROVENIENZA: IMPIANTO COGENERAZIONE – 1430 KW**

Portata massima	2300 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 15 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

(*) Valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

Impianto di abbattimento: catalizzatore CO e NO_x (SCR)

Dovrà essere installato un misuratore e registratore in continuo della temperatura di combustione posto alla fine della camera di combustione.

EMISSIONI E73 - E74**PROVENIENZA: SALDATURA PUNTATURA**

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E75**PROVENIENZA: TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE**

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E76

PROVENIENZA: TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E65

PROVENIENZA: PROTOTIPI FINISHING

EMISSIONE E66

PROVENIENZA: ATTREZZERIA PROTOTIPALE - LAVORAZIONE POLIURETANO

EMISSIONE E67

PROVENIENZA: AREA LABORATORIO FINISHING – TEST SU MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO

EMISSIONE E68

PROVENIENZA: LABORATORIO FINISHING - TEST SPRUZZATURA VERNICE

EMISSIONI E69 - E70

PROVENIENZA: LABORATORIO FINISHING - TEST SPRUZZATURA VERNICE E TEST UV

EMISSIONE E71

PROVENIENZA: TEST SPRUZZATURA VERNICE IMPIANTI SPECIALI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, commi 1 e 5 del DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003

Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;

Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;

Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;

Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;

Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione,

ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio dei punti di emissione E72, E73, E74, E75, E76 deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 30/06/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'A.R.P.A., nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
5. La società CEFLA Soc. Coop. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E46, E47, E48, E49, E58, E59, E75, E76 ed annuale per i punti di emissione E60, E62, E72, E73, E74.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque

tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CEFLA Soc. Coop., con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA

Sinadoc 35019/2019

Documento redatto in data 23/4/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della CEFLA Società Cooperativa ubicato in Via Bicocca n. 14/c, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Imola, Atto n. 481 del 21/3/2020 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Imola, prot. 35937 del 5/3/2020;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae.

Sinadoc 35019/2019

Documento redatto in data 23/4/2020



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 481 del 21/03/2020

OGGETTO: AUA 2019 – NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA BICOCCA 14/C

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determina Dirigenziale n. 2989/2014 PG. 150687 del 21.10.2014 della Provincia di Bologna, rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con Atto Unico N. 62/T del 07.11.2014 Prot. Gen. 46376/2014;
- la modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4888 del 24.10.2019 dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 2217 del 04.11.2019;

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 42612 del 18.11.2019, presentata dal Sig. Andrea Formica, in qualità di legale rappresentante della ditta CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00293150371), per la matrice impatto acustico derivante dall'attività sita in Imola via Bicocca 14/C;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 35937 del 05.03.20, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 7736 del 05.03.2020;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Imola fino all'insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Visto l'Atto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 52 del 27/02/2020 di conferimento di incarico dirigenziale dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Imola al Dott. Alessandro Bettio;

Su proposta del Responsabile di procedimento dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA

CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all’istanza di A.U.A. citata in premessa e presentata dalla ditta CEFLA SOCIETA’ COOPERATIVA per l’attività sita in Imola via Bicocca 14/C, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna - Distretto di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 7736 del 05.03.2020 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Lì, 21/03/2020

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 7862/2020

Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei - SUAP

e p.c. Arpae - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. P.L. Bernardi

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta CEFLA Soc. Coop., via Bicocca n.14/c – Imola (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP n.120/2015).

In merito all'attività della ditta in oggetto si è presa visione della valutazione di impatto acustico redatta in data 05/08/2020 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n.447/95.

L'istanza di modifica dell'AUA è stata presentata poiché la ditta CEFLA Soc. Coop intende installare, presso lo stabilimento sito in Imola, Via Bicocca n.14/c, un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica.

Nella relazione esaminata il tecnico dichiara che il funzionamento della nuova sorgente sonora è previsto unicamente in periodo diurno, dalle ore 06,30 alle ore 20,30.

Esaminando le condizioni al contorno dell'attività vengono individuati n.2 recettori di tipo residenziale, posti alla distanza di c.a.120 – 130 metri dall'area in cui verrà collocato l'impianto.

Ai sensi della vigente Classificazione acustica del territorio comunale sia lo stabilimento produttivo che i ricettori individuati ricadono in classe acustica V "area prevalentemente industriale".

Lo studio descrive le attività delle misure fonometriche eseguite in data 03/07/2019 per determinare il rumore residuo (situazione ante-operam) al perimetro aziendale e presso la facciata dei ricettori abitativi.

Sulla base dei dati acustici forniti dal produttore dell'impianto sono stati successivamente determinati, mediante algoritmo di calcolo della propagazione acustica, i livelli di pressione sonora attesi, nella condizione di post operam, presso i suddetti ricettori.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Metropolitano - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Le conclusioni dello studio evidenziano che l'installazione dell'impianto di cogenerazione non determinerà modifiche significative del clima acustico presente al confine dello stabilimento e presso i ricettori abitativi individuati, rispettando i valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsti dalla Classificazione Acustica Comunale e dal D.P.C.M. 14/11/97.

Preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione dell'impianto di cogenerazione, dovrà essere effettuato un collaudo acustico al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti; i risultati di tale collaudo dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto Metropolitan - Sede di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95;
2. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
3. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area, o il funzionamento del cogeneratore anche in periodo notturno, dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEFLA SOC. COOP
Comune di Imola (BO), via Bicocca n. 14/C

ALLEGATO D

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico esistente nello Scolo Gambellara (ente gestore: Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche costituite dalle acque di seconda pioggia di dilavamento di parte dei piazzali e dalle acque meteoriche di dilavamento dei coperti. La rete di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali è dotata di un dispositivo di separazione delle acque di prima pioggia con capacità di stoccaggio di mc. 130 in grado di contenere i primi 5mm di pioggia. Le acque di prima pioggia separate vengono successivamente inviate alla rete nera aziendale delle acque reflue domestiche che recapita nella fognatura pubblica collegata al depuratore acque reflue urbane "Gambellara".

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- scarichi di acque reflue industriali, industriali assimilate, acque reflue domestiche, acque di prima pioggia, ed acque meteoriche in pubblica fognatura (competenza amministrativa del Comune di Imola. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

1. Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- Il pozzetto di ispezione e campionamento, realizzato prima dell'immissione nel corpo ricettore, sia mantenuto in perfetto stato di funzionamento e pulizia e sempre accessibile alle autorità di

controllo;

- lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosol, inquinamento delle acque superficiali;
 - la vasca di raccolta acque di prima pioggia sia, ad evento meteorico esaurito, svuotata nelle 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, con invio delle prime piogge separate alla fognatura aziendale di raccolta delle acque reflue domestiche collegata alla pubblica fognatura;
2. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto del parere favorevole ed alle prescrizioni idrauliche e costruttive eventualmente indicate dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale quale gestore del corso d'acqua prot.n. 6900 del 02/08/2019 già in possesso della Ditta.
 3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 4. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Copia della precedente autorizzazione unica ambientale DET-AMB-2016-1273 adottata dal Comune di Imola con Atto n. 73/T del 19/05/2016

Documentazione tecnica allegata alla domanda di Modifica Sostanziale agli atti di ARPAE AACM in data 03/10/2018 al PG/2018/22894 ed ulteriori integrazioni

Sinadoc 35019/2019

Documento redatto in data 30/4/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.